Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 febbraio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949, n. 1133.

Concessione del certificato di abilitazione ai servizi radioelettrici ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 1 dell'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 6 febbraio 1942, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, è sostituito dal seguente:

« 1. Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione per i candidati al certificato di 1ª, 2ª e 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista.

In sostituzione della licenza di scuola media inferiore può essere prodotto dai militari in servizio o in congedo, un certificato vidimato dal Ministero della difesa, comprovante:

se appartenenti all'Esercito, di avere conseguito le qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe;

se appartenenti alla Marina, di avere superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Marina;

se appartenenti all'Aeronautica, di avere superato gli esami del corso complementare o di perfezionamento per i marconisti presso la Scuola specialisti dell'aeronautica militare ».

Art. 2.

L'art. 15 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 e successive modificazioni, approvato con regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226, viene modificato come segue:

« Il certificato di abilitazione contemplato nell'art. 17 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, è rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante esame sul programma di cui all'allegato A.

Il predetto certificato non è richiesto per i concessionari di sole stazioni riceventi; è invece obbligatorio pel personale operatore di stazioni trasmittenti di qualsiasi natura, escluse quelle delle navi, e degli aeromobili per i quali occorre essere muniti di certificato internazionale di radiotelegrafista.

Il Ministero medesimo rilascia il certificato nazionale per stazioni fisse, senza l'obbligo dell'apposito esame:

a) ai sottufficiali dell'Esercito che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale leva sottufficiali e truppa di avere conseguito anteriormente all'anno 1941 la nomina a capo radiotelegrafista.

Qualora la nomina sia di data posteriore, gli interessati dovranno essere muniti anche dell'attestazione rilasciata dall'Ispettorato dell'arma del genio, comprovante che essi hanno superato successivamente un esperimento analogo a quello previsto anteriormente al 1941;

b) ai sottufficiali della Marina che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale del Corpo equipaggi marittimi, comprovante la frequenza del corso ordinario di radiotelegrafista presso una scuola della Marina militare e il favorevole esito dei relativi esami;

c) ai sottufficiali dell'Aeronautica che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale del personale militare comprovante la frequenza al corso normale ed il favorevole esito dei relativi esami.

Le attestazioni previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere conservate agli atti del Ministero delle poste e telecomunicazioni quale documento probatorio a giustificazione del rilascio del certificato nazionale per stazioni fisse ».

Per lo svolgimento degli esami, il funzionamento della Commissione esaminatrice e i documenti prescritti per essere ammessi agli esami stessi valgono le norme di cui al regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, tranne che per il titolo di studio per cui è richiesta la licenza elementare o titolo equipollente.

Art. 3.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dimessi dal servizio, in applicazione delle vigenti disposizioni sullo sfollamento dei quadri, prima dell'andata in vigore del presente decreto, i quali non abbiano conseguito le qualifiche o frequentato i corsi di cui all'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, quale risulta modificato dal precedente art. 1, potranno, in sostituzione del prescritto titolo di studio, produrre un certificato, rilasciato dal Ministero della difesa, comprovante che il mancato conseguimento delle predette qualifiche o la mancata frequenza dei cennati corsi sono stati determinati dalla sospensione dei relativi corsi durante il periodo bellico e che, inoltre, l'aspirante ha acquistato la preparazione corrispondente a quella inerente alle qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe per l'Esercito od a quella di licenziati dei corsi stessi per la Marina e per l'Aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1949, n. 1134.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lucca ad acquistare il secondo piano dell'edificio attiguo alla sede camerale, per una migliore sistemazione dei propri uffici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1/166 del 4 luglio 1949, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lucca, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del secondo piano dell'edificio sito in Lucca, via Sant'Andrea n. 2, attiguo alla propria sede, per provvedere ad una migliore sistemazione degli uffici camerali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro ad interim per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lucca, è autorizzata ad acquistare dal sig. Luigi Casali fu Gely, il secondo piano dell'edificio sito in Lucca, via Sant'Andrea n. 2, attiguo alla propria sede, per provvedere ad una migliore sistemazione degli uffici camerali, al prezzo complessivo di L. 3.400.000 giusta la deliberazione del 4 luglio 1949, n. 1/166.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1949

EINAUDI

BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949, n. 1135.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Casa Robbiani per la Maternità, con sede nel comune di Soresina (Cremona)

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Casa Robbiani per la Maternità, con sede nel comune di Soresina (Cremona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1950

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1950.

Ammissione di tutti gli Istituti e delle Sezioni di credito fondiario, *edilizio o alberghiero* e turistico ad effettuare operazioni di mutuo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 481;

Visti i propri decreti in data 24 settembre 1949 e 12 novembre 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo;

Decreta:

I propri decreti in data 24 settembre 1949 e 12 novembre 1949, sono modificati come segue:

« Tutti gli Istituti e le Sezioni di credito fondiario, edilizio o alberghiero e turistico sono di diritto ammessi ad effettuare le operazioni di mutuo di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1950
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 325. — GRIMALDI

(743)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1950.

Trasferimento del comune di Serra Sant'Abbondio dalla circoscrizione degli Uffici finanziari di Cagli a quelli di Pergola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Cagli al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Serra Sant'Abbondio un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Pergola;

Decreta:

Il comune di Serra Sant'Abbondio viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Cagli per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Pergola.

Roma, addì 10 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1950
Registro Finanze n. 2, *foglio n.* 288. — LESEN

(698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 212 del 23 febbraio 1950 riguardante il prezzo dei carboni fossili e la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone.

A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari n. 197 del 5 novembre 1949, n. 204 del 26 novembre 1949 e n. 117 del 23 settembre 1948, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 212 del 23 febbraio 1950 ha deciso quanto segue:

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero del 24 febbraio 1950 o dagli arrivi dei vagoni ai transiti di confine a decorrere dalla stessa data, i prezzi per tonnellata metrica rispettivamente cif e franco frontiera del carbone non sdoganato, riferiti alle pezzature di origine, vengono modificati come appresso.

I prezzi cif sottoindicati si riferiscono ai porti del Tirreno e delle Isole (Sicilia e Sardegna). Per gli altri porti i prezzi cif vanno maggiorati di L. 300 alla tonnellata.

1. — *Carboni europei* (importazione via mare).

Antracite:

grosso (pezzatura superiore a 120 mm.)	L. 11.500
arancio (pezzatura da 80 a 120 mm.)	» 12.400
noce (pezzatura da 30 a 80 mm.)	» 13.300
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 11.500
pisello e grani (pezzatura da 5 a 10 mm.)	» 10.500
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 7.500
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 7.000
rubbly culm	» 8.150
antracite speciale per elettrodi	» 19.000

Carboni magri antracitosi e carboni semigrassi provenienza bacino del Galles (Cardiff) e qualità similari di altri bacini europei:

grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L. 10.000
noce (trebbles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 millimetri)	» 10.000
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 10.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.900
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 7.700

Carboni grassi da vapore e a lunga fiamma:

a) provenienza Inghilterra (bacini del Durbam, Yorkshire, East Midland) e provenienza da altri paesi europei:

grigliato di miniera	L. 9.500
grosso, arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	» 9.500
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 9.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.300
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 6.400

b) provenienza Inghilterra (bacino del Northumberland):

grigliato di miniera	L. 9.200
grosso, arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	» 9.200
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 8.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.000
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 6.100
Carboni per officine gas	» 9.500
Carboni per cokerie	» 9.500
Mattonelle o altri agglomerati	» 10.300

2. — *Carboni europei* (importazione via terra).

I prezzi dei carboni europei franco vagone non sdoganato ai vari transiti, sono maggiorati di L. 500 per tonnellata metrica rispetto ai corrispondenti prezzi cif delle importazioni via mare.

3. — *Carboni americani.*

Carboni da vapore e a lunga fiamma, per officine gas e per cokerie	L. 9.500
4. — *Cocke di petrolio*	» 12.900

I prezzi sopra indicati non comprendono i contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge, nè la quota di contribuzione destinata alla Cassa conguaglio prezzo scorte carbone di cui al paragrafo seguente.

Per quanto riguarda il carbone importato dall'Ente Approvvigionamento Carboni nei suddetti prezzi è compresa la commissione dello 0,75 % a favore di detto Ente.

I prezzi del carbone europeo via terra sono riferiti alla merce ripesata al transito per le spedizioni dirette al transito stesso ed ivi ricarteggiate per il destinatario, mentre sono riferiti ai pesi riconosciuti in partenza per le spedizioni dirette da miniera a destinatario.

Il prezzo del carbone via terra nazionalizzato viene calcolato tenendo conto:

delle tasse e diritti doganali;

dei contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge e della quota di contribuzione di L. 100 per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

dell'imposta generale sull'entrata calcolata sul prezzo franco frontiera non sdoganato, peso accertato al transito, aumentato delle tasse e diritti doganali, dei contributi disposti per legge e della contribuzione per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

del compenso al grossista importatore, in ragione del 2 % sul prezzo franco vagone sdoganato, maggiorato dell'imposta generale sull'entrata, per pagamento entro il 15 o la fine di ogni mese per le spedizioni eseguite dalla miniera nella quindicina precedente. Per i pagamenti eseguiti nei termini consueti, il grossista importatore può richiedere una maggiorazione del compenso portandolo al massimo al 3 %.

Il prezzo del carbone via mare nazionalizzato, reso su vagone, viene calcolato tenendo conto:

delle tasse e diritti doganali e portuali;

dei contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge e della quota di contribuzione di L. 100 per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

dell'imposta generale sull'entrata calcolata sul prezzo cif aumentato delle tasse e diritti doganali e portuali, dei contributi disposti per legge della contribuzione per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

del 2 % di sfrido riferito al prezzo cif maggiorato delle tasse doganali e portuali, dei contributi e dell'imposta sull'entrata;

di una quota media per spese di sbarco da fondo stiva a vagone non superiore a quella fissata da questo Comitato con circolari n. 163 del 28 marzo 1949 e n. 180 del 30 luglio 1949, per i vari porti. Tale quota comprende anche eventuali spese per scarico a terra e ricarico, nonchè le spese relative agli acceleramenti di discarica;

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2 % franco vagone per pagamento effettuato anteriormente alla data in cui il grossista paga il carico. Per i pagamenti eseguiti nei termini consueti, il grossista importatore può richiedere una maggiorazione del compenso portandolo al massimo al 3 %.

Restano invariate le disposizioni precedenti per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

PREZZI DEL COKE METALLURGICO

I prezzi massimi del coke metallurgico franco vagone cokeria in pezzatura sono stabiliti come appresso con decorrenza dal 1° marzo 1950:

	a tonn.
coke da fonderia	L. 18.000
coke metallurgico pezzatura oltre 70 mm.	» 17.400
coke metallurgico pezzatura oltre 40 fino a 70 mm.	» 17.400
coke metallurgico pezzatura oltre 20 fino a 40 mm.	» 18.000
coke metallurgico pezzatura oltre 10 fino a 20 mm.	» 15.500

CASSA CONGUAGLIO PREZZO SCORTE CARBONE

1. — Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947, d'intesa col Ministero del tesoro, è istituita una « Cassa conguaglio prezzo scorte carbone », allo scopo di realizzare la compensazione tra il prezzo ufficiale precedente di L. 10.300 alla tonnellata, di cui alla circolare 197 del 5 novembre 1949, ed il prezzo medio di cessione delle scorte statali fissato in L. 8000 alla tonnellata tout venant per un totale di 220.000 tonnellate di carbone.

2. — La quota di contribuzione è stabilita in L. 100 per ogni tonnellata metrica su tutto il carbone importato (compreso il coke), ad eccezione del carbone destinato alle Ferrovie dello Stato.

La predetta quota verrà applicata sugli sdoganamenti effettuati dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro dieci giorni dallo sdoganamento del carbone da chi esegue lo sdoganamento e per il quantitativo si dovrà far riferimento a quello risultante dalla polizza ridotto a tonnellate metriche.

Il pagamento sarà eseguito presso le filiali della Banca nazionale del lavoro sul conto « Cassa conguaglio prezzo scorte carbone ».

Dell'avvenuto versamento dovrà essere data immediata notifica, a cura di chi lo ha effettuato, alla Cassa conguaglio prezzo scorte carbone che ha sede in Roma, via Salandra n. 6, inviando una distinta dei carichi sdoganati ed una copia della ricevuta rilasciata in duplo dalla Banca nazionale del lavoro.

3. — L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato di gestione composto di cinque membri, di cui:

un funzionario designato dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente;

un funzionario della Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario designato dal Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

un rappresentante della Federazione nazionale commercianti carboni fossili.

Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzo scorte carbone è esercitato da un revisore nominato dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa sono poste a carico della Cassa stessa.

4. — Le somme introitate dalla Cassa verranno versate alla gestione statale carboni a conguaglio della differenza di prezzo sulle scorte di cui al paragrafo 1.

La Cassa conguaglio prezzo scorta carbone dovrà chiudere la propria gestione non appena assicurato il realizzo del fondo di L. 506 milioni occorrente per effettuare la predetta compensazione, dandone tempestiva comunicazione al Comitato dei prezzi per i provvedimenti di soppressione del sovraprezzo.

Entro due mesi dalla data di chiusura della gestione dovrà essere presentato al Comitato interministeriale dei prezzi ed al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione.

5. — Il Comitato di gestione potrà emanare norme esecutive per il funzionamento della Cassa; per quanto non previsto dalla presente disposizione, valgono le norme relative alla disciplina della Cassa di conguaglio prezzi di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

RICONOSCIMENTO DEI DESPATCHES
E DEI BONIFICI DI TIRAGGIO AI RICEVITORI

A parziale modifica della circolare n. 117 del 23 settembre 1948, le disposizioni in essa contenute al paragrafo 2) sono prorogate fino al 31 dicembre 1949.

(796)

Provvedimento n. 214 del 23 febbraio 1950 riguardante la revisione delle tariffe del gas

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 214 del 23 febbraio 1950 ha adottato la seguente decisione:

REVISIONE TARIFFE DEL GAS

1. — A decorrere dal 1° marzo 1950, la quota fissa, base 3500 calorie, stabilita dal paragrafo 2) della circolare del Comitato interministeriale dei prezzi n. 171 dell'11 maggio 1949, viene ridotta nella misura di L. 1,50 al mc. per le officine che erogano oltre 5 milioni di metri cubi di gas all'anno.

2. — In relazione alla riduzione della quota fissa i Comitati provinciali dei prezzi stabiliranno immediatamente, per le officine che rientrano nella loro giurisdizione, i nuovi prezzi di vendita del gas che dovranno essere applicati con la stessa decorrenza del 1° marzo 1950, come sopra specificata.

3. — Si confermano tutte le altre norme impartite con la circolare n. 171 richiamata.

(797)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi

E' ammesso, in relazione ai pareri espressi dai vari organi provinciali qualificati, il rilascio, ai sensi del decreto Ministeriale 9 giugno 1949, di nuove autorizzazioni rimaste disponibili sui contingenti provinciali fissati in ogni Provincia, al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, con autocarri di portata superiore ai q.li 15, per le Provincie sotto elencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Alessandria: 20 (venti);
Roma: 55 (cinquantacinque);
Frosinone: 25 (venticinque);
Rieti: 30 (trenta);
Napoli: 30 (trenta);
Caserta: 15 (quindici);
Palermo: 75 (settantacinque);
Messina: 70 (settanta);
Agrigento: 20 (venti);
Caltanissetta: 35 (trentacinque);
Trapani: 25 (venticinque).

(778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Riolo Bagni (Ravenna)

Con decreto Ministeriale 20 febbraio 1950, n. 4717, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Riolo Bagni (Ravenna) vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(790)

Approvazione del progetto della zona stralciata dal piano di ricostruzione di Colle Val d'Elsa (Siena)

Con decreto Ministeriale 20 febbraio 1950, n. 640, è stato approvato il progetto della zona stralciata dal piano di ricostruzione originario dell'abitato di Colle Val d'Elsa (Siena) vistato in una planimetria in iscala 1:1250.

Per l'attuazione di detto progetto resta fermo il termine fissato dal decreto di approvazione del piano originario.

(791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 25 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Chiarenza Michele di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1193 — Data: 22 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Badalamenti Procopio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 11 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Cucchiara Orazio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 853 — Data: 11 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Gargini Siliano di Dardinello — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1492 — Data: 31 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Frignani Irma fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Gaballo Giuseppe fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 400 — Data: 26 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Tomaselli Domenico di Romano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 810.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 823 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Chicco Irma di Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 23 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Schioppa Luigi fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 76.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2824 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Marzo Carlo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1286 — Data: 13 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Semenza Teresita fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1934) — Capitale L. 26.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1186 — Data: 25 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Aiello Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 598 — Data: 4 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Spirito Raffaele di Vincenzo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2786 — Data: 19 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Martino Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3579 — Data: 7 aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Formica Mario — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 2 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Papetti Dante di Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 dicembre 1949, contenente i numeri sorteggiati nella 89ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni della Ferrovia Maremmana, alla pagina 3, ottava colonna, e alla pagina 4, pure ottava colonna, debbonsi apportare le seguenti rettifiche:

il n. 54.206 deve leggersi 52.406;

il n. 93.303 deve leggersi 83.303.

(754)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 40

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,90	145,25
» Genova	624,80	145 —
» Milano	624,80	144,75
» Napoli	624,50	145 —
» Roma	624,80	144,85
» Torino	624,80	145,25
» Trieste	624,80	145 —
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 27 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,175
Id. 3,50 % 1902	74,10
Id. 3 % lordo	47,20
Id. 5 % 1935	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	75,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	93,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 144,80

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1950

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa . . . . L.		4.224.027.002,45
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca . . . . . »		1.772.798.105 —
Cassa . . . . »		1.820.546.643,32
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		168.118.784.514,92
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7.255.999,92
Anticipazioni . . . . »		45.327.160.470,37
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione. »		3.121.348.556,93
Disponibilità in divisa all'estero . . . . »		20.644.421.024,31
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . »		37.578.092.677,02
Immobili per gli uffici . . . . . . »		258.303.594,58
Debitori diversi. . . . . »		484.432.994.436,62
Partite varie . . . . »		4.063.627.838,34
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee . . . . . . »		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie . . . . . »		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate . . .	L. 113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime.	» 31.245.348.495 —	
		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria L.		69.376.840.411,50
Impieghi in titoli per conto del Tesoro . . . . . »		187.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato . . . . »		15.740.257.143,86
Spese . . . . »		733.948.757,07
L.		1.632.059.240.041,21
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		2.197.572.429.506,70
L.		3.829.631.669.547,91
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		67.403.673,90
TOTALE GENERALE . . . L.		3.829.699.073.221,81

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione dei biglietti Banca. . L.	980.832.365.500 —	
Circolazione Amlire.		
in emissione L. 113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio » 102.052.353.942 —	» 11.844.127.428 —	
Circolazione totale L.		992.676.492.928 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . »		13.654.598.107,35
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		108.605.410.321,40
Conti correnti vincolati . . . . »		287.309.434.837,41
Creditori diversi . . . . »		52.409.779.593,12
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:		
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L. 247.547.067.371,65	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	» 72.130.442.055,10	
		175.416.625.316,55
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		752.490.218,75
L.		1.630.824.831.322,58
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario. . . . . »	507.995.686 —	
Fondo di riserva straordinario . . »	426.413.032,63	
		1.234.408.718,63
L.		1.632.059.240.041,21
Depositanti . . . . »		2.197.572.429.506,70
L.		3.829.631.669.547,91
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		67.403.673,90
TOTALE GENERALE . . . L.		3.829.699.073.221,81

(808)

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria generale del concorso a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 dicembre 1947;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore alla idoneità:

1. Tozzoli Lorenzo punti 222
2. Serafini Marcello » 220
3. Carbonetti Franco » 212

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1949

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1949
Registro Esteri n. 13, *foglio n.* 100. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1949, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per esami a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1949;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Decreta:

I vincitori del concorso citato nelle premesse sono nominati assistenti addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero, nell'ordine di graduatoria, a decorrere dalla data del presente decreto, con l'assegno mensile lordo di L. 12.500 pari a 1/12 dello stipendio fissato per il grado 11°:

Tozzoli Lorenzo
Serafini Marcello
Carbonetti Franco

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1949

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1949
Registro Esteri n. 13, *foglio n.* 88. — BARNABA

(782)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte ad otto posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 settembre 1949, numero 28573(12)/P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre stesso, al registro n. 13, foglio n. 73, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*), dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che all'art. 10 del decreto Ministeriale sopra citato è fatta riserva di stabilire, con apposito decreto, il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 28573(12)/P.I/a.3, si svolgeranno in Roma, nei giorni 27, 28 febbraio e 1, 2 e 3 marzo corrente anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1950
Registro n. 15, *foglio n.* 180.

(784)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1949, con il quale è stato bandito un concorso a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 14, 15, 17 e 18 aprile 1950 ed inizio alle ore 8,30 nel Palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 20 febbraio 1950

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

(783)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.